



Art. 77 comma 2

-La regola: procedure telematiche

-La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.



In generale la commissione

- i) apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica dell'integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando di gara ovvero della lettera di invito;
- ii) in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, mediante un canale telematico che La procedura assicuri l'autenticità nonché la riservatezza delle comunicazioni, valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito;
- iii) successivamente, in seduta pubblica, da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice dei contratti pubblici ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del Codice dei contratti pubblici appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo

secondo le linee guida n.5 ANAC



Con la sentenza n. 7270 del 24 ottobre 2019 la Sez. V del Consiglio di Stato, nel decidere un caso nel quale la Commissione di Gara aveva omesso la lettura in seduta pubblica dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, già oggetto di valutazione in seduta riservata, ha affermato il principio secondo cui tale scostamento rispetto alla procedura descritta al punto 1.1 delle Linee Guida ANAC n. 5 non determina l'illegittimità dell'aggiudicazione, dal momento che "dalla formulazione letterale delle stesse si evince che, nonostante l'enunciazione di possibili modalità procedurali, la determinazione delle specifiche formalità di espletamento delle operazioni di gara è rimessa, comunque, alla discrezionalità della stazione appaltante, seppur nel rispetto dei principi di imparzialità, correttezza, pubblicità e trasparenza".

Deroghe alla procedura secondo le linee guida n.5 ANAC




Consiglio di Stato, III, 25 novembre 2016, n. 4990

La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella "conservazione" dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara potrà accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte"

Il rischio della modificabilità delle offerte nelle gare telematiche







Cons. Stato, III, 20.01.2021, n.627

Nelle gare telematiche ove la piattaforma telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte e fermi i limiti di modificabilità dei dati e dei file allegati e trasmessi con firma digitale, grava sull'appellante l'onere di presentare pertinenti allegazioni atte a provare e provare la potenzialità lesiva di eventuali violazioni violazione anche rispetto alle specifiche modalità telematiche di conduzione della procedura selettiva,.

Onere della prova in una gara telematica





In una gara telematica i Commissari possono essere abilitati a visionare autonomamente (con username e password) le offerte tecniche dei concorrenti?

Il <u>Consiglio di Stato</u>, <u>Sez. III</u>, <u>11 marzo 2019</u>, <u>n.</u> <u>1637</u> stabilisce che questo modo di operare è pienamente legittimo.

Come lavora la commissione in una gara telematica



Ove la procedura di affidamento sia condotta attraverso modalità telematiche, le quali, per loro natura, consentono di poter tracciare attraverso i "log di sistema", ovvero ogni 🦻 singolo e specifico momento procedimentale, viene esclusa ogni ipotesi di manomissione, sul presupposto che, ove pure si verificasse, risulterebbe tracciato e riscontrabile nel predetto sistema di crittografia a codici elettronici, senza possibilità che esistano operazioni non registrate a sistema.

Come lavora la commissione in una gara telematica



Art.29 codice dei contratti

Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori è opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni,, ove non considerati riservati ai sensi dell'art.53 ovvero secretati ai sensi dell'art.162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente"



Art. 76. (Informazione dei candidati e degli offerenti)

1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dal presente codice, informano tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riquardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.



TAR Marche, 13.09.2019, n. 560

Nel caso in cui la stazione appaltante stabilisca nei documenti di gara "che utilizzerà l'ambiente denominato "Chiarimenti" per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e/o la PEC per le comunicazioni di carattere generale, ivi comprese le comunicazioni relative alle sedute pubbliche di gara", ci troviamo dinanzi ad un autovincolo






Cons. Stato, III, 07.06.2021, n. 4343

La parte appellante censura la sentenza appellata nella parte in cui ha respinto il motivo di ricorso inteso a lamentare la violazione dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità nelle procedure ad evidenza pubblica, a causa, da un lato, dell'apertura dei plichi in seduta riservata e alla presenza del solo R.U.P. e, dall'altro, del mancato riferimento, nel verbale n. 1 dell'8 maggio 2020, alle operazioni di verifica dell'integrità delle offerte dal punto di vista informatico.

Il T.A.R. ha respinto il motivo in discorso evidenziando, con riferimento alla presunta violazione del principio di pubblicità, che la procedura di gara in esame era telematica,







Art. 216, comma 12, codice dei contratti

Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante

Come scegliere i commissari

































































TAR Veneto, I, 15/10/2020, n.946 Appare corretto affermare che, anche dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 18.04/2016 n. 50, abbia conservato validità l'orientamento giurisprudenziale per il quale il cumulo di funzioni tra dirigente della struttura organizzativa competente e di presidente della commissione di gara non si ponga in contrasto automaticamente, ed in termini di principio, con le regole di imparzialità che governano le pubbliche gare, fatta salva la valutazione nel singolo caso concreto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 settembre 2019, n. 6135; id. 14 gennaio 2019, n. 283; id. 20 novembre 2015 n. 5299, id., 17 novembre 2014, n. 5632).

A fronte della censura formulata in termini formalistici dalla ricorrente senza comprovare sul piano concreto le possibili interferenze realizzate dal dirigente nella preparazione degli atti di gara, la Provincia ha obiettato che l'apporto del dirigente si è limitato alla ratifica ed al recepimento di atti formati da altri soggetti, senza l'esercizio di poteri discrezionali, ovvero all'adozione di atti obbligatori in adempimento dei compiti e delle funzioni allo stesso attribuite dall'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Dirigente in commissione

